

ATTO N. ORD 439

DEL 28/07/2025

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 191

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 129 "di Carmagnola" dal km 4+300 al km 6+350 in territorio dei Comuni di Buriasco e Macello (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, chiusura temporanea e limitazioni al transito con delimitazione area di cantiere per lavori di bitumatura del piano viabile. (prog. 668/2022 – lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sulle strade di competenza della Direzione Viabilità 2).

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori di "ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 – progetto 668/2022", aggiudicati con D.D. 1495/2025 del 13/03/2025 all'impresa VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Vigevano (PV);
- tra gli interventi previsti vi sono la S.P. n. 129 "di Carmagnola" dal km 4+400 al km 6+270 in cui si prevede l'occupazione della corsia di marcia e relativo restringimento della carreggiata, con istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri sulle strade a due corsie ed alla chiusura della corsia di marcia con deviazione del traffico sulla corsia di opposta, con chiusura del transito diurno veicolare a causa della ristretta carreggiata con segnaletica di cantiere di deviazione della circolazione stradale in loco a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, il Direttore Tecnico della ditta appaltatrice con nota mail in data 23/07/2025, ha chiesto la regolamentazione della circolazione stradale per lavori di bitumatura del piano viabile sulle strade sopra indicate, a far data dal 31/07/2025 al 08/08/2025 H24 di tutti i giorni feriali lavorativi.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso, con interruzione del transito veicolare diurno e deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 8 geom. Benedetto SILVESTRI

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Sabrina BERGESE - Dirigente della Direzione

Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante l'istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, secondo lo schema di cui alla tavola 64-65-66 del Disciplinare Tecnico del 26.09.2002, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso, con interruzione del transito veicolare diurno con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori, sulle seguenti strade ed alle progressive indicate:

- **S.P. n. 129 "di Carmagnola" dal km 4+300 al km 6+350**
- **Comuni di Buriasco e Macello (TO)**
- **dal giorno 31/07/2025 al giorno 08/08/2025**
- **dalle ore 7,00 alle ore 19,00 - chiusura della strada con deviazione del transito veicolare in loco**
- **dalle ore 19,00 alle ore 07,00 a.m. del giorno successivo – senso unico alternato regolato da semaforo mobile di cantiere**

di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente: Città Metropolitana di Torino
- il Responsabile dei Lavori: Ing. Sabrina BERGESE
- il Direttore dei Lavori: Ing. Monica MAGNARINI (tel. 348/7943760) - C.S.E.: Ing. Filippo VIGNA (tel. 349/4163450)
- la ditta appaltatrice dei lavori VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.r.l. con **Responsabile di cantiere per l'impresa** Geom. Marco FAVERGIOTTI, tel. 338/6568626;
- la ditta esecutrice dei lavori CANTIERI MODERNI S.R.L. con Responsabile di cantiere Alberto DAMIANO, tel. 348/7447423 – responsabile del mantenimento in efficienza del semaforo mobile di cantiere

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale

eventualmente rimossa od oscurata). Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Sabrina Bergese, Responsabile del Procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHICIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 28/07/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese